

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Holding finanziarie e industriali: spunti in tema di “prevalenza”**

di Ennio Vial



Master di specializzazione  
**LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI  
DELLE HOLDING**  
Scopri di più >

Le **risposte ad interpello del 6.4.2022**, [n. 177](#) e [n. 178](#) affrontano interessanti questioni attinenti alla **definizione di holding di cui all'articolo 162 bis Tuir**.

La [risposta n. 178](#) affronta il caso di una società che ha **rilasciato garanzie** al sistema bancario a favore di alcune società controllate.

Il contribuente è perfettamente consapevole che, in base al comma 3 dell'[articolo 162 bis Tuir](#), la **holding industriale non deve considerare**, ai fini della valutazione della prevalenza, l'erogazione di **garanzie**. Infatti, le stesse rilevano nella definizione di **prevalenza** contenuta nel comma 2 che, tuttavia, **riguarda solo le holding finanziarie**.

Il dubbio, però, sorge dal fatto che, nell'**interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019**, il Ministero ha precisato che "*Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie*".

L'Agenzia, tuttavia, precisa che l'attuale formulazione del comma 3 dell'[articolo 162-bis Tuir](#) **non consente una interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali** l'obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli **impegni a erogare fondi e garanzie**.

Le conclusioni sono oltremodo **condivisibili**. Un plauso all'Agenzia che, in sostanza, afferma che si deve applicare **“la legge”**.

La coeva [risposta n. 177](#), invece, ha ad oggetto un caso di **possibile holding finanziaria**. Vi sono, ad ogni buon conto, chiarimenti di sicuro interesse anche per le **holding industriali**.

Le [risposte ad interpello n. 266 e n. 363 del 2021](#) ci hanno insegnato che le partecipazioni che ci possono far entrare nel mondo delle holding sono quelle **iscritte nelle immobilizzazioni e**

**non nell'attivo circolante.** Tuttavia, ci si può chiedere se la **classificazione possa rilevare anche in relazione agli elementi connessi, quali i finanziamenti.**

Nel caso di specie, il contribuente chiedeva di **non considerare un finanziamento** erogato alla società controllata in quanto:

- **iscritto tra le attività circolanti;**
- il finanziamento era **causato dalla situazione eccezionale del Covid** ed era nato con una **logica di breve periodo.** Il prolungarsi della pandemia lo ha reso in parte di **durata superiore ai 12 mesi;**
- il finanziamento aveva **natura occasionale e non strutturale.**

L'Agenzia **non valorizza queste considerazioni** in quanto, la norma, riferendosi agli elementi connessi, **non opera alcuna distinzione sulla tipologia di finanziamento.**

Anche questa conclusione può dirsi sostanzialmente **convincente.**

La [risposta ad interpello n. 32/2021](#) ci ha ricordato come la **classificazione delle partecipazioni nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato** non sia contestabile dagli Uffici se è avvenuta in base all'applicazione corretta dei principi contabili.

Una volta, tuttavia, che la partecipazione è immobilizzata, gli **elementi connessi rilevano a prescindere dalla loro classificazione.** Probabilmente, una interpretazione diversa avrebbe prestato il fianco ad abusi.

Ad onor del vero, il contribuente potrebbe avere anche un **margine di manovra sulla iscrizione delle partecipazioni;** tuttavia, in quel caso, si assumerà anche le **relative conseguenze fiscali.**

Ad esempio, **le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante non beneficiano della pex** di cui all'[articolo 87 Tuir](#). Diversamente, **l'iscrizione del finanziamento tra l'attivo circolante o nelle immobilizzazioni non presenterebbe particolari conseguenze fiscali.**

Una sbavatura nel ragionamento dell'Ufficio, tuttavia, si riscontra nel fatto che, essendo la società controllata un **intermediario finanziario** (nella fattispecie un istituto di moneta elettronica), la holding doveva essere qualificata come **holding finanziaria** di cui alla lett. b) del comma 1 dell'[articolo 162 bis](#) e non, come si legge nella risposta, come holding di cui al numero 4 della lett. a), in quanto questa ultima casistica è relativa solo alle **holding dei confidi minori** (numero 2 della lett. a)) e degli operatori del microcredito (num. 3 della lett. a)).